

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 472/AV4 DEL 09/09/2014

Oggetto: [Collocamento a riposo d'ufficio Dirigente Medico G. E.]

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di collocare a riposo d'ufficio, con decorrenza 01.12.2014, il dipendente Dott. Germani Enereo, nato a Comunanza il 08.08.1948, Dirigente Medico a tempo indeterminato, con un'anzianità contributiva pari ad anni 38, mesi 11 e giorni 15;
2. di dare atto che nella fattispecie non ricorre l'obbligo del preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva;
3. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

p. Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Michele Gagliani

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Disciplina di riferimento:

- Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- Legge 23 agosto 2004 n. 243;
- Legge 24 dicembre 2007 n. 247;
- Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- Legge 15 luglio 2011 n. 111;
- Legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- Legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa – n. 7 del 13 maggio 2008;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Previdenza – n. 18 dell'08/10/2010;
- Nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/12/2010;
- Nota Operativa INPDAP n. 27 del 21/07/2011;
- Circolare INPS – Direzione Generale n. 37 del 14/03/2012;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08/03/2012;
- C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria del 05/12/1996;
- sentenza del TAR Lazio n. 2446 del 7 marzo 2013

La determina del Direttore generale ASUR N. 169/ASURDG del 08/03/2012, di attuazione delle disposizioni di cui all'Allegato A) richiamato dall'art. 9 della L.R. n. 13/2003, sancisce il trasferimento delle competenze e funzioni già esercitate dalla ex Zona Territoriale n. 13 (ad oggi Area Vasta 5 di Ascoli Piceno) nei territori e verso gli assistiti di alcuni Comuni, tra i quali quello di Amandola, all'Area Vasta n. 4 di Fermo, disponendo, altresì, che i contratti con il personale dipendente in essere alla data di effettivo trasferimento, afferenti l'attività svolta in favore di detti Comuni, vengano trasferiti all'Area Vasta n. 4 di Fermo.

L'effettivo passaggio del personale dall'Area Vasta n. 5 all'Area Vasta n. 4 di Fermo si è effettivamente realizzato a far data dal 01/01/2013: da tale data, quindi, il Dr. Germani Enereo è passato alle dipendenze di questa Amministrazione.

Prima dell'emanazione del Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 (successivamente convertito in legge n. 125/2013) si era creata una situazione di incertezza normativa dovuta al parziale annullamento della

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell' 08/03/2012 con la sentenza del TAR Lazio n. 2446/2013.

Tale circolare, adottata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 d.l. n. 201 del 2011 (convertito in legge n. 214/2011) chiariva che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. 201/2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – c.d. “quota”).....continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei Dipendenti “che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento”.

La stessa circolare precisava che “..... l'Amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo adozione di eventuali provvedimenti di trattenimento in servizio) quei Dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o, comunque dei requisiti previsti per la pensione”.

In questo quadro normativo, già complesso, interveniva la sentenza del TAR Lazio n. 2446 del 7 marzo 2013 che annullava in parte *de qua* la circolare sopra richiamata, statuendo che:

- *se il dipendente ha maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31.12.2011 ma non ha raggiunto a tale data l'età pensionabile ai fini della vecchiaia rende ragionevolmente applicabile – a domanda - il nuovo regime*
- *l'accesso alla pensione di anzianità – salva eventuale normativa speciale – è in linea di principio esercizio di una facoltà e non già di un obbligo del lavoratore*
- *i nuovi requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia trovano applicazione a coloro che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità ma non quelli per la pensione di vecchiaia*
- *si annulla la circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione Pubblica nella parte in cui essa stabilisce che l'amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o comunque dei requisiti prescritti per l'accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.*

Detta sentenza ha ingenerato, sia pure in un arco temporale circoscritto, un fattore di incertezza in ordine all'assoggettamento o meno ai nuovi requisiti pensionistici da parte dei dipendenti che avevano maturato nell'anno 2011 un diritto pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia, ingenerando altresì una proliferazione di ricorsi nei confronti di diverse amministrazioni.

Per fugare tali dubbi e ristabilire certezza giuridica, il 31 agosto 2013 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 101 (convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013), con il quale il Governo riaffermava, con norma di interpretazione autentica, i principi della Circolare n. 2/2012, chiarendo definitivamente che : “ il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle p.a. di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto art. 24.

Il dipendente dr. Germani Enereo, Dirigente Medico a tempo indeterminato, **l'8 agosto 2013** compiva il 65° genetliaco ed aveva già maturato il diritto a pensione di anzianità entro il 31/12/2011 ma, in applicazione

del principio che nel periodo compreso tra il 7 marzo 2013 (data deposito della sentenza del TAR) ed il 31 agosto 2013 (data di entrata in vigore del d.l. 101/2013), ispirava la materia di che trattasi, avendone il dipendente manifestato per le vie brevi la volontà e tenuto conto della situazione di incertezza normativa sopra descritta, questa amministrazione ha ritenuto di non collocare a riposo d'ufficio al compimento del 65° anno di età tale dirigente medico bensì di assoggettarlo ai nuovi limiti previsti dall'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 disponendone il collocamento a riposo al compimento di 66 anni e 3 mesi.

Si propone, pertanto, al Responsabile dell' U. O. C. Gestione Risorse Umane l'adozione della seguente determina:

1. di collocare a riposo d'ufficio, con decorrenza 01.12.2014, il dipendente Dott. Germani Enereo, nato a Comunanza il 08.08.1948, Dirigente Medico a tempo indeterminato, con un'anzianità contributiva pari ad anni 38, mesi 11 e giorni 15;
2. di dare atto che nella fattispecie non ricorre l'obbligo del preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva;
3. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Loredana Ciaffoni

per il parere infrascritto

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile f.f. Controllo Gestione
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -